

REGOLAMENTO (UE) 2016/622 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2016****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 marzo 2014 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha pubblicato un parere scientifico sull'idrossido di potassio ⁽²⁾, in cui ha concluso che l'idrossido di potassio è sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima dell'1,5 % p/p.
- (2) Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso sicuro di prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire da 0,5 % p/p dipende da una gestione responsabile del rischio, mediante avvertenze e indicazioni dettagliate per l'uso.
- (3) A seguito del parere scientifico del CSSC, la Commissione ritiene che l'idrossido di potassio dovrebbe essere considerato sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima di impiego dell'1,5 % p/p.
- (4) Alla luce delle conclusioni del CSSC relative alla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, la Commissione ritiene che i prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio da impiegare per ammorbidire/rimuovere le callosità dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1) il numero d'ordine 15a è sostituito dal seguente:

n. di rif.	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altro	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«15a	Potassa caustica o soda caustica (*)	Potassium hydroxide/sodium hydroxide	1310-58-3/1310-73-2	215-181-3/215-185-5	a) Solvente per le cuticole delle unghie b) Prodotti per la stiratura dei capelli c) Regolatore del pH nei prodotti per la depilazione d) Altri usi come regolatore del pH	a) 5 % (**) 2 % (**) 4,5 % (**)	Uso generale Uso professionale c) pH < 12,7 d) pH < 11	a) Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini Contiene un agente alcalino Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità c) Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi

(*) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15d.

(**) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»

2) è inserito il numero d'ordine 15d:

n. di rif.	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altro	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«15d	Potassium hydroxide (*)	Potassium hydroxide	1310-58-3	215-181-3	Prodotto per ammorbidire/rimuovere callosità	1,5 % (**)		<p>Contiene un agente alcalino</p> <p>Evitare il contatto con gli occhi.</p> <p>Tenere lontano dalla portata dei bambini</p> <p>Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.</p>

(*) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15a.

(**) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»